

NOVITA ' su visita fiscale per assenza malattia

DOPO LA PUBBLICAZIONE IN G.U. N.155 DEL 06/07/2011

**DELLA MANOVRA ESTIVA 2011
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98**

IL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

**DAL 06/07/2011 non impone più ai dirigenti scolastici di disporre
la VISITA FISCALE PER 1 SOLO GIORNO di MALATTIA per TUTTI I
DIPENDENTI ANCHE PER QUELLI CHE SI AMMALANO "RARAMENTE".**

**Il controllo è necessariamente richiesto sin dal primo giorno solo
se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive
a quelle non lavorative**

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

In vigore dal 06/07/2011

Art. 16

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il recesso dalle fasce di reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, deve essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni o esami diagnostici o specialistici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dai medici, pubblici o privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Quanto sopra è stato precisato dalla Funzione Pubblica e nella scheda di lettura D.L. n.98/2011 pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale: www.senato.it

Alla fine di questa scheda sono indicati i collegamenti relativi.

Si riportano ["per estratto"](#) le relative pagine:



E. Pubblico impiego

7. Lotta all'assenteismo

- Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo
- Il controllo è, in ogni caso, richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative

- Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
- Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione
- Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione
- Il decreto estende anche al personale del comparto sicurezza e difesa non impegnato in attività operative o missioni la normativa delle fasce di reperibilità
- La manovra aggiunge un ulteriore tassello alla lotta all'assenteismo, responsabilizzando di più le amministrazioni e in particolare la dirigenza concentrando le visite di controllo sui casi più esposti all'abuso e rendendole obbligatorie nei giorni che precedono o seguono i giorni festivi

mancata attuazione potrebbe determinare la illegittima prosecuzione di rapporti di lavoro ovvero l'indebita attribuzione di trattamenti economici superiori.

Commi 9 e 10: controlli sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti

Il **comma 9** riscrive l'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, che attualmente prevede che l'Amministrazione disponga il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

La nuova disciplina prevede:

- che, nel valutare l'opportunità di disporre il controllo, le pubbliche amministrazioni devono valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo;
- che il controllo è necessariamente richiesto sin dal primo giorno solo se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative;
- che il decreto ministeriale che determina le fasce orarie di reperibilità rechi altresì il regime delle esenzioni dalla reperibilità (cosa che di fatto già avviene, cfr. D.M. 18 dicembre 2009, n. 206);
- che, qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione;
- che, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

<http://www.gazzettaufficiale.it>

Scheda funz.pubbl.

<http://www.innovazio>

Scheda lettura senato

<http://www.sena>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

martedì 12 luglio 2011

14.36.13